

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2181)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DIANA, MELANDRI, BALDI, CALCATERRA,
COCO e ROMEI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 1987

Misure urgenti per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie degli animali

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge ci si propone di adeguare alla realtà attuale alcune norme, già previste dalla vigente legislazione, per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie degli animali.

Procedere a tali aggiornamenti è apparso necessario durante la recente epidemia di afta epizootica, quando è risultato evidente che la attuale normativa non solo mal si adattava alle esigenze di profilassi, ma era causa di ingiustificate penalizzazioni per gli allevatori.

Con l'articolo 1, comma 1, si introduce, limitatamente all'afta epizootica, l'obbligo della doppia vaccinazione annuale per tutti i bovini e dell'immediata vaccinazione dei vitelli che superino i tre mesi di età, essendosi riscontrato, alla luce delle ultime conoscenze tecniche, essere questo l'unico mezzo profilattico valido per prevenire la comparsa della malattia non solo in questa ma in tutte le specie animali esposte al rischio afta.

Le ultime manifestazioni della malattia ci indicano, difatti, tra le cause scatenanti, la scarsa protezione vaccinale del patrimonio bovino, patrimonio che vaccinato, come è

noto, una sola volta all'anno, con vaccini che garantiscono una copertura immunitaria al massimo di sei mesi, risulta a lungo esposto all'epizootia.

Con il comma 4 dell'articolo 1, si eleva dall'attuale 70-80 per cento per imprenditore agricolo o coltivatore diretto, al 100 per cento, del valore di mercato, l'indennità per tutti i capi abbattuti, sempre che, naturalmente, l'allevatore abbia ottemperato, nei casi previsti dal vigente regolamento di polizia veterinaria, agli obblighi di vaccinazione.

Reputando peraltro necessario risarcire gli allevatori, anche dei danni derivanti dall'applicazione delle norme sanitarie, (forzoso blocco dell'attività produttiva, oneri per la disinfestazione degli ambienti, ecc.) si è previsto al comma 5 dell'articolo 1 che l'indennità da liquidarsi venga ad essere elevata, di una percentuale pari al 14 per cento, ritenendo tale maggiorazione sufficiente a coprire i ricordati oneri.

Deve peraltro essere chiaro che qualora l'autorità sanitaria consenta l'utilizzazione per l'alimentazione umana delle carni di cui è stato disposto l'abbattimento, dall'indenni-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tà da liquidarsi deve essere detratto l'importo ricavato dall'utilizzazione di tali carni (articolo 1, comma 6).

Nei casi in cui gli animali abbattuti siano di elevata genealogia o abbiano (ad esempio se si tratta di scrofe gravide) un valore difficilmente riconoscibile sul mercato, si è ritenuto opportuno delegare (articolo 1, comma 4) al Ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, il compito di definire i criteri per l'individuazione di tale valore.

Con l'articolo 2, comma 3, si è inoltre previsto, al fine di ridurre gli attuali tempi di liquidazione delle indennità, che le Regioni abbiano ad effettuare i pagamenti agli allevatori entro un tempo massimo di trenta giorni dalla data dell'abbattimento, trascorso

il quale decorrono a carico delle stesse interessi nella misura del 10 per cento.

Al fine di rendere possibile un più sollecito pagamento delle indennità è altresì previsto, al comma 2 dello stesso articolo, che il Ministero del tesoro in deroga alle attuali procedure (legge n. 833 del 1978 e n. 887 del 1984) assegni direttamente alle Regioni, in relazione agli abbattimenti effettuati o preventivati, le somme destinate al pagamento delle indennità.

Per incoraggiare il rispetto degli ordini di abbattimento, impartiti dalle autorità sanitarie, è apparso infine opportuno elevare e diversificare, secondo le specie degli animali, le sanzioni pecuniarie che attualmente sono individuate in una cifra unica per capi abbattuti di tutte le specie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Limitatamente alla profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica il Ministero della sanità, con proprio decreto, definisce le modalità per rendere possibile:

- a) la doppia vaccinazione annuale di tutti i bovini;
- b) l'immediata vaccinazione dei vitelli che superino i tre mesi di età.

2. Nei casi di afta epizootica e di altre malattie degli animali per le quali ai sensi dell'attuale regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è previsto l'obbligo della denuncia, il sindaco, su proposta del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente, ordina l'abbattimento e la distruzione degli animali infetti e di quelli sospetti di infezione.

3. Qualora sia necessario per impedire la diffusione dell'afta e delle altre malattie di cui al comma 2, il Ministero della sanità, previa individuazione dell'area interessata, può disporre, con proprio decreto, l'abbattimento degli animali sospetti di contaminazione e degli animali sani ricettivi e autorizzare, eventualmente, l'utilizzazione delle carni e di altri prodotti ed avanzi secondo le modalità e alle condizioni stabilite nello stesso decreto.

4. Per l'abbattimento degli animali infetti, sospetti d'infezione, sospetti di contaminazione o sani ricettivi di cui ai commi 1 e 2 è concessa, al proprietario, un'indennità pari al 100 per cento del valore di mercato, calcolato sulla base del valore medio di mercato degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri determinati dal Ministero della sanità di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

5. La misura dell'indennità è elevata di una percentuale pari al 14 per cento dell'im-

porto da liquidarsi per ogni singolo capo, a titolo di copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle norme sanitarie e del forzoso blocco dell'attività produttiva.

6. Qualora venga consentita l'utilizzazione per l'alimentazione umana delle carni per cui è stato disposto l'abbattimento, dall'indennità prevista dai commi 4 e 5 viene detratto l'importo ricavato dai proprietari degli animali a seguito dell'utilizzazione delle carni.

7. L'indennità non viene corrisposta per l'abbattimento degli animali:

a) in transito o importati dall'estero, ancorchè nazionalizzati, qualora venga accertato che la malattia in atto era presente all'importazione;

b) ai quali, benchè prevista dal regolamento di polizia veterinaria, non sia stata praticata la vaccinazione preventiva obbligatoria.

8. In tali casi sono a carico dello spedizioniere, del destinatario, del mandatario o del proprietario tutte le spese relative all'applicazione delle misure di polizia veterinaria ivi comprese la macellazione e la distruzione degli animali disposte dalle competenti autorità sanitarie.

9. In casi di abbattimento nei posti di confine di animali infetti o sospetti di infezione o contaminazione a seguito di contagio in animali di importazione, l'importo delle indennità è a carico dello Stato.

10. L'indennità non è concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni previste dall'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dalla presente legge e dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. In tali casi l'indennità, ove compete, viene corrisposta soltanto a conclusione favorevole del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa. Per l'accertamento delle infrazioni o per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.

11. Il Ministro della sanità dispone che le carni e i prodotti ed avanzi, ottenuti da animali normalmente macellati, ove esista il sospetto che siano contaminati, vengano sottoposti a determinati trattamenti, stabiliti con decreto, al fine di renderli sicuramente innocui nei riguardi della diffusione delle malattie stesse.

12. Per i trattamenti di cui al comma 11 e nei casi in cui si debba procedere alla distruzione dei prodotti contaminati, agli aventi diritto è concesso un indennizzo secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, avuto riguardo agli oneri sostenuti ed ai valori di mercato dei prodotti distrutti.

Art. 2.

1. Le indennità di abbattimento gravano sui fondi a destinazione vincolata di cui all'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, per la parte afferente alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali.

2. Per tali indennità il Ministro del tesoro, in deroga delle procedure previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, assegna direttamente alle Regioni, su proposta del Ministro della sanità, le somme destinate al pagamento delle indennità di abbattimento in relazione agli abbattimenti effettuati e preventivati dalle Regioni interessate.

3. Le Regioni provvedono direttamente alla liquidazione agli allevatori delle indennità ad essi spettanti entro trenta giorni dall'avvenuto abbattimento degli animali.

4. A decorrere dalla scadenza del predetto termine sono dovuti sulla somma da liquidare agli allevatori gli interessi nella misura del 10 per cento.

Art. 3.

1. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, comma 3, la Regione interessata stabilisce tempestivamente le modalità ed i tempi di abbattimento, tenuto conto

della consistenza numerica degli allevamenti, del sistema di allevamento e della situazione epizootica, in conformità alle direttive impartite dal Ministero della sanità.

2. Il sindaco adotta l'ordinanza di abbattimento e, se del caso, di distruzione degli animali nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, ed informa in ogni caso il Ministero della sanità e la Regione. Con separato provvedimento stabilisce l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere al proprietario interessato, detraendo eventualmente il ricavo della vendita delle carni, dei prodotti e degli avanzi, in conformità dell'articolo 1, comma 6. I provvedimenti del sindaco sono definitivi e sono trasmessi alla Regione.

Art. 4.

1. Le violazioni di cui all'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 5 milioni.

2. Chiunque contravvenga all'ordine di abbattimento dell'animale, impartito ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a:

a) lire 1.000.000 per ogni bovino non abbattuto;

b) lire 300.000 per ogni capo suino non abbattuto;

c) lire 200.000 per ogni altro animale non abbattuto.

3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i contravventori alle disposizioni del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 2.500.000. Alla stessa sanzione sono assoggettabili coloro che non osservano un ordine legalmente dato ai sensi della presente legge per impedire la diffusione delle malattie in esso previste.

4. Per l'accertamento delle infrazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative

pecuniarie previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.